

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1983

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SANGIORGIO, PORTATADINO, ANIASI,  
ARNABOLDI e BASSANINI**

*(V. Stampato Camera n. 3850)*

*Approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 novembre 1989*

Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per  
la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma  
2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di  
cui all'articolo 11 della legge stessa

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

## Art. 2.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.